QUESITO 1

Buongiorno,

Con la presente siamo a sottoporre i seguenti quesiti:

1) La Vs. disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da parte della Stazione Appaltante (Ente Contraente se diverso) di esporre l'Appaltatore ("Assicuratore Aggiudicatario dell'appalto") ad eventuali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l'inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della Clausola di seguito riportata:

   ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.

   Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima.

2) La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all'inserimento nel Capitolato della seguente appendice:

APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE

Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue:

Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un'Area Specifica; ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un'Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un'Area Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un'Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza.

Ai fini della presente appendice, per "Area Specifica" si intende:

(a) la Repubblica di Bielorussia e/o

(b) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite).

Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, salva in ogni caso l'applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni.

Se una qualsiasi disposizione di questa appendice è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate.

Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni rimangono invariati.

3) Chiediamo, se l'Ente ha rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all'interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa.

4) Chiediamo La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all'inserimento sul capitolato della clausola sotto-riportata. Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE CYBER , ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima

Esclusione Cyber

Si intendono esclusi da tutte le Sezioni i danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento per Cyber Liability.

Per Cyber Liability si intende:

(i) il mancato funzionamento di hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire che un Attacco a sistema informatico o un Computer virus danneggi, distrugga, corrompa, sovraccarichi, aggiri o comprometta la funzionalità di un sistema informatico, software e apparecchiature ausiliarie di un Terzo. Per attacco a sistema informatico: si intende qualsiasi attacco informatico non autorizzato o utilizzo non consentito, inclusi a titolo esemplificativo l'uso fraudolento di firme elettroniche, forzatura, phishing effettuato da un Terzo o da un Dipendente;

(ii) la trasmissione di Computer virus da parte dell'Assicurato, dove per Computer Virus si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato.

(iii) ogni effettiva o asserita violazione di legislazione, o di ciascuna previsione, legge o regolamento relativo alla protezione di dati personali e di tutela della privacy di un Terzo da parte dell'Assicurato, commessa attraverso le risorse informatiche dell'Assicurato;

(iv) ogni violazione di doveri, errori, omissioni, dichiarazioni errate, violazione di riservatezza derivante dall'operatività dei siti internet, intranet o extranet dell'Assicurato.

La presente esclusione non si applica in caso di morte, lesioni personali derivanti dai fatti e circostanze di cui ai punti (i) e (ii) e purché tali fatti e circostanze accadano nel contesto dell'attività, dai servizi resi e/o dai prodotti dell'Assicurato descritti in polizza.

5) Premi e assicuratori in corso.

RISPOSTA QUESITO N. 1

a) Si conferma quanto previsto dal Capitolato tecnico all'Art. 1.19 – Misure restrittive (*Sanctions Limitations Exclusion Clause/OFAC*) : "L'Assicuratore non è tenuto a fornire copertura e a indennizzare alcun sinistro o a erogare alcuna prestazione in virtù del presente contratto qualora l'Assicuratore, la sua capogruppo o una sua controllata, nel far ciò, possano incorrere in qualsiasi sanzione, divieto o restrizione previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero in sanzioni economiche o commerciali o nella violazione di norme, leggi o regolamenti italiani, dell'Unione Europea, dell'Italia, del Granducato di Lussemburgo, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America."

b) Si conferma quanto previsto dal Capitolato tecnico all' Art. 1.19 – CLAUSOLA DI RESTRIZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE: "Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura o altra prestazione garantita dalla polizza per qualsiasi:

ente o persona giuridica organizzati, costituiti, registrati, stabiliti o aventi sede in un'Area Specifica;

persona fisica residente o situata in un'Area Specifica;

pretesa, azione, causa o procedimento promossi o perseguiti in un'Area Specifica;

perdita, furto, danno, perdita d'uso, criptaggio, interruzione delle operazioni o della disponibilità, o distruzione di qualsiasi proprietà (materiale o immateriale) situata in un'Area Specifica, incluso, ma non limitato a, qualsiasi sistema informatico, dati, denaro o titoli situati in un'Area Specifica.

Ai fini della presente clausola, per "Area Specifica" si intende:

la Repubblica di Bielorussia e/o

La Federazione Russa come riconosciuta dalle Nazioni Unite (o i suoi territori comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale; per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite). Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa clausola e la polizza, prevarrà il contenuto della presente clausola, salva in ogni caso l'applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni (c.d. Sanctions Limitations Exclusion Clause e simili).

Se una qualsiasi disposizione di questa clausola è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa clausola, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa clausola non saranno influenzate."

c) La domanda non è pertinente alla attività di questa Stazione Appaltante;

d) Si conferma quanto previsto nel Capitolato Tecnico all'art. 2.4 Rischi esclusi dall'Amministrazione – l. r) Esclusione Cyber Risk.

e) L'aggiudicatario del servizio attualmente in corso di esecuzione è Top/Allianz S.p.A. con un premio per il triennio dal 1.12.2023 al 30.11.2026 pari a € 12.810.000,00.

QUESITO N. 2

Buongiorno,

con la prente siamo a chiedere i seguenti chiarimenti:

1. si richiede pubblicazione della statistica sinistri RCT, RC PATRIMONIALE E TUTELA LEGALE con periodo di osservazione di almeno 5 anni, ed indicazione dei sinistri suddivisi per ramo e per Marina militare, esercito, capitaneria di porto, Guardia Costiera, Aeronautica militare, e relativa indicazione degli importi liquidati e riservati al lordo della franchigia contrattuale, con breve descrizione del sinistro ed indicazione per ogni sinistro se trattasi di lesioni, danno materiale;

2. si chiede di precisare che cosa si intenda esattamente quando al punto 1.20 franchigie si precisa che "Le parti convengono che i sinistri saranno liquidati alle controparti al netto delle franchigie. In nessun caso le franchigie sono a carico dell'Amministrazione contraente". Se trattasi di pagamento al terzo al netto di franchigia, si chiedono chiarimenti su chi procederà alla liquidazione della franchigia al terzo danneggiato;

3. si chiede di indicare per ognuna delle coperture assicurative richieste i precedenti assicuratori (degli ultimi 5 anni) e il premio in corso;

4. relativamente al capitolato RCT-RCP- tutela legale si chiede conferma che il ministero della difesa non rientri nel novero degli assicurati;

5. relativamente al capitolato RCT-RCP si chiede conferma che il personale appartenente alle forze armate non debba considerarsi terzo rispetto al corpo di appartenenza;

6. relativamente al capitolato RCT-RCP si chiede conferma che gli assicurati non siano da considerare terzi tra di loro ;

7. con riferimento alla delimitazione territoriale contenuta nei capitolati rct-rcp, si chiede conferma che le navi che battono bandiera italiana, ai fini della operatività della polizza, non siano da considerare come territorio italiano

8. Si chiede conferma che il corpo dei Carabinieri non rientri nel novero degli assicurati della presente polizza

9. Si chiede di indicare il massimale per sinistro e in aggregato attualmente in corso per la sezione RCT-RCP

10. Siamo a chiedere chiarimenti circa la modalità di erogazione degli incontri formativi di cui alla variante n. 3 del modello di offerta tecnica - articolo 1.21b; Nello specifico siamo a chiedere se gli incontri formativi debbano essere erogati durante l'intero corso del contratto o esclusivamente nel primo anno.

RISPOSTA QUESITO 2

1) I dati relativi alle statistiche sinistri nella disponibilità della S.A. sono quelli pubblicati.
2) Si conferma quanto disposto all'art. 1.20 del capitolato significando che la parte residua rimane a carico del personale delle Forze Armate.
3) Top/Allianz S.p.A. con un premio, per il triennio dal 1.12.2023 al 30.11.2026, di € 12.810.000,00.
4) Si conferma e si rimanda al capitolato;
5) Si conferma e si rimanda al capitolato;

6) Si conferma e si rimanda al capitolato;

7) Non si conferma. Le navi militari italiane sono da considerarsi territorio italiano.

8) Si conferma;

9) Massimale di € 10.000.000,00 per singolo sinistro, Massimale aggregato annuale € 50.000.000,00;

10) Si chiarisce in merito a quanto previsto dall'art. 1.21 b del capitolato in combinato disposto con la variante n. 3 della scheda di offerta tecnica che l'attività prevista dalla clausola base deve essere garantita per tutta la durata contrattuale e che invece, in caso di offerta migliorativa, la disponibilità a effettuare incontri formativi presso le sedi indicate dal Contraente oppure con modalità e-learning: 48 ore formative, di cui almeno il 50% da svolgersi in presenza **deve essere garantita almeno una volta per anno assicurativo**

QUESITO N. 3

In riferimento all'appalto in oggetto siamo cortesemente a richiedere i chiarimenti di seguito riportati:

1. Indicazione dei Massimali previsti sulla copertura in scadenza sia per la Sezione "RCT ed RCP" che per la Sezione "Tutela Legale" come da schema di seguito riportato:

Sezione RCT-RCP:

- Massimale per sinistro: €
- Massimale per corresponsabilità: €
- Massimale aggregato annuale: €

Sezione TUTELA LEGALE:

- Massimale per sinistro: €
- Massimale complessivo per anno assicurativo: €

1. Siamo a chiedere se sia possibile avere un aggiornamento della statistica sinistri pubblicata, atteso che l'ultima denuncia riportata per la Sezione RCT – RCP è di maggio 2026 e quella della Tutela è di marzo 2026.

Chiediamo inoltre se il Contraente è a conoscenza di fatti/circostanze rilevanti riguardanti il personale Assicurato e non ancora denunciati. In caso affermativo, chiediamo che venga fornita relativa descrizione/dettaglio.

1. Chiediamo descrizione/dettaglio ed ogni informazione utile alla valutazione relativamente al sinistro RC n° 984384697 con data avvenimento 15.01.2020 e data denuncia 08.05.2025 e riservato per l'importo di Euro 70.000,00.

RISPOSTA QUESITO N. 3

1) RCT-RCP: Massimale per sinistro € 10.000.000,00; massimale aggregato annuale € 50.000.000,00; massimale per corresponsabilità € 10.000.000,00

TL: Massimale per sinistro € 25.000,00

Massimale complessivo per anno assicurativo € 12.000.000,00;

2) I dati relativi alle statistiche sinistri nella disponibilità della S.A. sono quelli pubblicati.

3) I dati di dettaglio dei sinistri non sono in possesso della S.A.;

QUESITO N. 4

Spett.le Ente,

richiediamo i seguenti chiarimenti:

1. si chiede di confermare che la miglioria di cui all'art. 2.4, lett. r), relativa ad Atto Cyber e Incidente Cyber, sia limitata esclusivamente alla responsabilità civile verso terzi dell'Assicurato e non comporti in alcun caso l'assunzione di coperture first party, quali costi di ripristino dei sistemi o dei dati dell'Assicurato, business interruption propria, cyber extortion, incident response o altre prestazioni tipiche di una polizza Cyber standalone.
2. si chiede di precisare se con tale formulazione debbano intendersi esclusivamente i danni materiali fisici alle apparecchiature oppure siano ricomprese anche alterazione, indisponibilità, corruzione, perdita o necessità di ripristino di dati, software e funzionalità informatiche.
3. si chiede di precisare il Ministero è dotato di polizza Cyber Risk e la relativa operatività in caso di coassicurazione indiretta con altre coperture; nel caso di sottiscrizione di una polizza cyber stand alone si chiede inoltre di precisare garanzie, massimali, limiti e deducibili.
4. si chiede di confermare che tutte le richieste di risarcimento originate dal medesimo Atto Cyber o Incidente Cyber, ovvero dalla medesima causa informatica, vulnerabilità o compromissione, siano considerate un unico sinistro/sinistro in serie ai fini dell'applicazione del massimale, del sottolimite Cyber e dell'aggregato annuale.
5. si chiede di precisare se il sottolimite del 50% previsto per l'estensione Cyber costituisca il massimo esborso complessivo della Società per ciascun evento e/o serie di eventi correlati, indipendentemente dal numero degli Assicurati coinvolti o corresponsabili, e se tale sottolimite debba intendersi compreso, e non aggiuntivo, rispetto ai massimali di polizza.
6. si chiede di confermare che l'estensione Cyber migliorativa non operi per eventi attribuibili direttamente o indirettamente a guerra, guerra cibernetica, operazioni ostili, atti riconducibili a Stati o soggetti state-sponsored, terrorismo o sabotaggio, restando integralmente applicabili le esclusioni previste dall'art. 2.4.
7. ai fini della corretta valutazione della miglioria Cyber, si chiede di indicare se i sistemi informatici interessati dalle attività assicurate comprendano sistemi militari, sistemi classificati, reti operative, sistemi di comando e controllo, sistemi OT/SCADA o altre infrastrutture mission critical o safety critical e, in caso affermativo, se tali sistemi debbano intendersi ricompresi nell'estensione migliorativa.
8. si chiede di descrivere i presidi adottati per la gestione e mitigazione del rischio Cyber, specificando in particolare l'esistenza e le principali caratteristiche dei piani di business continuity e disaster recovery, le relative procedure di gestione degli incidenti, la frequenza

con cui tali piani sono sottoposti a test e aggiornamento, nonché gli eventuali Recovery Time Objective (RTO) e Recovery Point Objective (RPO) definiti per i sistemi e i servizi critici.

RISPOSTA QUESITO N. 4

1) si conferma e si rimanda al capitolato e al contenuto della scheda di offerta tecnica;
2) si rimanda alla lettura integrale di quanto espressamente previsto dal capitolato e dalla clausola migliorativa “Ipotesi B” della scheda di offerta tecnica;
3) Il quesito non è pertinente, dal momento che la presente procedura di gara è finalizzata alla copertura dei danni derivanti da responsabilità civile del personale delle Forze Armate e delle Capitanerie di porto e non del “Ministero” in quanto tale, quindi non può sussistere ipotesi di corresponsabilità;
4) si conferma;
5) si conferma;
6) si conferma;
7) Si rimanda alla risposta al quesito 6), significando che il capitolato attuale, per lo specifico punto identico a quello previgente, già prevede, in caso di responsabilità derivante da atto o Incidente Cyber, la copertura di:
    - danni materiali o corporali involontariamente cagionati a terzi
    - nell’ambito del sottolimite previsto in polizza, i danni derivanti da interruzione o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi se sono conseguenti ai predetti danni materiali o corporali,

In tali casi il Capitolato espressamente esclude i danni di qualsiasi natura di **Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica**. La miglioria prevista in disciplinare e in offerta tecnica specificamente prevede limitazione della suddetta esclusione per:

- Danni a sistemi informatici e apparecchiature di terzi;
- Perdite patrimoniali che possano derivare a terzi a causa dell’omesso o errato adempimento di obblighi dell'Assicurato;
- Danni non patrimoniali che possano derivare a terzi per trattamento non conforme di dati personali o societari

In ogni caso, ad analogia della esclusione generica per “rischio guerra” deve ritenersi valida eslusione rischio “cyber warfare” e quindi i quesiti 7) e 8) non sono in ogni caso pertinenti, riguardando assetti - peraltro i cui requisiti sono coperti da riservatezza - che esulano dall’oggetto della presente procedura.

8) Si rimanda alla risposta al quesito 7)

QUESITO N. 5

Spett.le Ente,

richiediamo i seguenti chiarimenti:

1) Ai sensi dell'art. 22 del Disciplinare e dell'art. 1.7 del Capitolato, si chiede se la garanzia definitiva iniziale debba essere determinata sull'importo di aggiudicazione del solo triennio o sul valore comprensivo del quarto anno opzionale, nonché se l'eventuale esercizio dell'opzione comporti adeguamento dell'importo garantito e proroga della durata della fideiussione.

2) Con riferimento agli artt. 6.1, lett. b), e 6.4 del Disciplinare, si chiede conferma che ciascuna impresa componente una coassicurazione o un RTI debba possedere il titolo autorizzativo per entrambi i rami 13 (RC Generale) e 17 (Tutela Legale), anche quando assuma una quota minoritaria di rischio o intenda eseguire operativamente una sola delle due prestazioni.

3) Si chiede conferma che il requisito autorizzativo riferito a entrambi i rami non possa essere soddisfatto in coassicurazione o RTI mediante la semplice sommatoria delle autorizzazioni di due imprese, una abilitata esclusivamente al ramo 13 e l'altra esclusivamente al ramo 17, e, in caso contrario, si chiede di indicare espressamente la disposizione della lex specialis che ammetterebbe tale ripartizione.

4) Con riferimento all'art. 7 del Disciplinare, si chiede di precisare se un concorrente autorizzato esclusivamente al ramo 13 possa ricorrere all'avvalimento di un'impresa autorizzata al ramo 17 per la Tutela Legale, a condizione che l'ausiliaria assuma ed esegua direttamente tale copertura come subappaltatrice; in particolare si chiede di chiarire chi debba emettere la polizza del ramo 17 e come si coordinino le responsabilità verso l'Ente con la clausola di rischio comune dell'art. 1.8.

5) Nell'ipotesi di avvalimento del requisito autorizzativo IVASS, si chiede di specificare quale documentazione contrattuale debba dimostrare l'effettiva assunzione del rischio assicurativo da parte dell'ausiliaria, quali obbligazioni debbano essere eseguite direttamente dalla stessa e quali eventuali attività siano invece qualificabili come meri servizi gestionali.

6) L'art. 6.3 richiede servizi analoghi nei rami RC Generale e Tutela Legale per almeno € 1.000.000 medi annui nei migliori tre esercizi degli ultimi dieci: si chiede di chiarire se il requisito possa essere integralmente assolto mediante servizi del solo ramo RC Generale oppure se debba essere documentata esperienza pregressa in entrambi i rami, anche nei casi di avvalimento.

7) Nell'art. 6.4, relativo ai servizi analoghi, compare sia il riferimento al possesso del requisito da parte di ciascun componente del raggruppamento sia un riferimento al raggruppamento nel suo complesso: si chiede di chiarire se il requisito minimo di cui all'art. 6.3 debba essere posseduto individualmente da ciascuna coassicuratrice/mandante o cumulativamente, e con quale criterio di ripartizione in rapporto alle quote di rischio.

8) Relativamente all'art. 6.2, si chiede conferma che la raccolta media annua di almeno € 50.000.000 debba essere calcolata sommando i premi dei rami RC Generale e Tutela Legale dei migliori tre esercizi del quinquennio, senza un minimo separato per ciascuno dei due rami; si chiede inoltre se siano considerati premi lordi o imponibili e come vadano documentati per i soggetti esteri.

9) Si chiede conferma che, nelle coassicurazioni, la copertura del 100% del rischio, l'indicazione delle quote delle singole imprese e la responsabilità solidale prevista dal Capitolato costituiscano obblighi essenziali dell'offerta, da garantire per entrambe le coperture e per l'intera durata del contratto, senza possibilità di limitazioni convenzionali opponibili all'Amministrazione.

10) Con riferimento agli artt. 7 e 8, si chiede se il subappalto necessario a seguito dell'avvalimento dell'autorizzazione per il ramo 17 debba essere indicato espressamente già nella domanda di partecipazione e come si concili con il divieto di subappalto integrale e con il divieto di subappalto a cascata.

11) Si chiede di chiarire se l'obbligo di quotare ed eventualmente prestare la polizza facoltativa di Responsabilità amministrativo-contabile debba essere assolto dalla medesima impresa o struttura associativa aggiudicataria del lotto unico e se, in caso di avvalimento o coassicurazione, sia ammessa l'emissione di detta polizza da una sola delle imprese coinvolte.

12) Ai sensi dell'art. 4 del Disciplinare, si chiede di precisare la documentazione richiesta alle imprese autorizzate in regime di libera prestazione di servizi rispetto a quelle operanti in stabilimento, chiarendo se il richiamo alla rappresentanza generale della sede secondaria sia circoscritto alle sole imprese che partecipano in regime di stabilimento.

13) Con riferimento all'art. 2.1 – Oggetto dell'assicurazione e all'art. 2.4, lettera v) – Rischi esclusi dall'assicurazione, del Capitolato Tecnico, si chiede espressa conferma che la garanzia RCT/RCP comprenda la responsabilità civile derivante da danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e danni materiali a cose, conseguenti alla detenzione, custodia, movimentazione e impiego di armi da fuoco convenzionali in dotazione alle Forze Armate, quali pistole, fucili e mitragliatrici, con utilizzo di munizioni ordinarie.

In particolare, si chiede di confermare che la copertura operi anche durante le esercitazioni militari, le attività di addestramento al tiro e le operazioni di servizio svolte in tempo di pace, comprendendo i danni derivanti da spari accidentali, errori di puntamento, proiettili vaganti e rimbalzi di proiettili, qualora ne derivi una responsabilità civile dell'Assicurato.

Si chiede altresì conferma che tali fattispecie rientrino nella garanzia assicurativa di base, senza necessità di specifiche estensioni migliorative in sede di offerta tecnica, e che la presenza della carica propellente nelle ordinarie cartucce per armi da fuoco non comporti, di per sé, l'applicazione dell'esclusione relativa agli esplosivi prevista dall'art. 2.4, lettera v), ferme restando le altre condizioni ed esclusioni di polizza.

14) Con riferimento all'art. 2.4, lettera v), del Capitolato Tecnico, si chiede di precisare se l'esclusione relativa alla detenzione, al trasporto e all'impiego di esplosivi debba intendersi applicabile anche ai sistemi d'arma e ai munizionamenti caratterizzati dalla presenza di cariche esplosive destinate a produrre effetti distruttivi mediante detonazione, quali proiettili esplosivi, granate, ordigni e altri dispositivi esplosivi in dotazione alle Forze Armate.

Si chiede inoltre di precisare se tali fattispecie rimangano integralmente escluse anche quando impiegate nell'ambito delle ordinarie attività istituzionali e delle esercitazioni militari in tempo di pace, e se l'unica deroga ammessa sia quella prevista dall'ipotesi B dell'offerta tecnica, limitata alle operazioni autorizzate di bonifica dei residuati bellici effettuate da reparti specializzati, alle condizioni e nei limiti specificamente previsti.

15) Con riferimento alla miglioria per la bonifica di residuati bellici, si chiede conferma che l'esclusione dei danni da lesioni o morte a persone operi a qualsiasi distanza dal punto di impiego dell'esplosivo, mentre il limite dei 150 metri riguardi i soli danni materiali indicati nella clausola; si chiede altresì di chiarire la nozione di "danni necessari".

16) Si chiede di precisare se, per la deroga esplosivi e per quella cyber, il sottolimite del 50% operi distintamente sul massimale per sinistro, sul massimale per corresponsabilità e sull'aggregato annuo risultanti dall'offerta tecnica, e come vadano coordinati i limiti quando un unico evento ricada in più garanzie.

17) Con riferimento all'art. 2.4 del Capitolato e ai criteri tecnici previsti, si chiede conferma che siano ammesse soltanto le varianti migliorative espressamente contemplate dalla scheda di offerta tecnica e che

non possano essere introdotte ulteriori esclusioni, scoperti, franchigie, condizioni sospensive o sottolimiti non autorizzati, neppure tramite appendici, clausole standard o condizioni di riassicurazione allegate all'offerta.

18) La clausola cyber dell'art. 2.4, lett. r), già salva alcune conseguenze materiali e corporali, mentre la miglioria tecnica estende la copertura a ulteriori danni e perdite: si chiede di delimitare puntualmente il perimetro aggiuntivo dell'ipotesi B, anche con riguardo ai danni non patrimoniali da trattamento non conforme dei dati.

19) L'art. 2.1 delimita la copertura alle attività istituzionali svolte in tempo di pace, mentre l'art. 2.6 prevede l'ambito territoriale italiano: si chiede di chiarire il trattamento delle esercitazioni militari congiunte, delle missioni all'estero e delle attività operative non qualificabili formalmente come stato di guerra, precisando se tali fattispecie restino escluse e senza possibilità di deroga in offerta.

20) Con riferimento agli artt. 2.4, lett. k) e aa), e 2.6, si chiede di delimitare le responsabilità conseguenti alla circolazione, al possesso o all'impiego di mezzi terrestri, natanti e aeromobili delle Forze Armate, indicando quando la polizza RCT/RCP operi in secondo rischio rispetto ad altre coperture e quando il rischio resti integralmente escluso.

21) Con riferimento all'art. 2.13, si chiede conferma che lo scoperto del 10% con minimo € 15.000 e il sottolimite di € 1.500.000 per le perdite da interruzione di attività di terzi rimangano applicabili anche nel caso in cui il concorrente offra la franchigia RCT/RCP pari a zero nell'art. 2.3.

22) Con riferimento alla Tutela Legale, art. 3.2, n. 6, si chiede di chiarire se la garanzia possa operare a primo rischio per le spese di difesa connesse a richieste risarcitorie non coperte dalla RCT/RCP in ragione di una sua esclusione, anche quando l'evento riguardi l'impiego di armi o di esplosivi.

23) La parte generale dell'art. 1 del Capitolato richiama la forma claims made per entrambe le coperture, mentre l'art. 3.7 della Tutela Legale disciplina autonomamente l'insorgenza del sinistro: si chiede quale evento determini l'attivazione della garanzia Tutela Legale e come debbano essere applicate retroattività e postuma in presenza di procedimenti avviati dopo la cessazione del contratto.

24) In relazione alla successione delle polizze al 30 novembre/1 dicembre 2026, si chiede di chiarire il trattamento delle circostanze già denunciate sotto il contratto uscente, delle richieste formalizzate dopo l'avvio della nuova polizza per fatti anteriori e dei sinistri in serie, precisando i criteri per evitare duplicazioni o lacune fra copertura uscente e nuova copertura.

25) Si chiede se la consistenza di 175.000 assicurati indicata all'art. 2.2 sia un dato meramente presuntivo, se le variazioni numeriche e delle categorie del personale siano automaticamente ricomprese senza conguaglio e come debba coordinarsi tale previsione con la facoltà di modifica delle prestazioni fino a un quinto di cui all'art. 3 del Disciplinare.

26) Nella scheda di offerta tecnica 2026, per l'aggregato annuo RCT/RCP, si legge un minimo di € 6.000.000 e una formula coerente con 4 punti, ma compaiono anche il riferimento a € 5.000.000 e la dicitura "massimo 9 punti": si chiede conferma che il minimo vincolante sia € 6.000.000 e che il punteggio massimo attribuibile sia 4.

27) Per l'aggregato annuo Tutela Legale, la scheda tecnica riporta nella tabella e nella formula 4 punti, ma nel testo compare "massimo 10 punti": si chiede conferma che la formula applicabile sia $PTM = 4 \times (\Delta Li/\Delta LMax)$, con massimo effettivo di 4 punti.

28) Per entrambe le formule dei massimali aggregati annui, si chiede di chiarire come sarà determinato il punteggio qualora nessun concorrente proponga incrementi rispetto ai minimi di capitolato, così da evitare

un denominatore nullo; si chiede inoltre se il massimo di riferimento verrà ricalcolato in caso di esclusione di un'offerta.

29) L'art. 15 del Disciplinare indica un ribasso minimo dello 0,01%, mentre il paragrafo 16.2 indica lo 0,1%: si chiede di chiarire quale limite minimo sia vincolante, confermando che il ribasso sia espresso esclusivamente con due decimali percentuali e che il premio contrattuale derivi dal ribasso applicato alla base quadriennale di € 13.000.000.

30) Con riferimento all'art. 21 del Disciplinare e all'art. 110 del D.Lgs. 36/2023, si chiede di precisare quali elementi specifici la Stazione Appaltante utilizzerà per individuare le offerte potenzialmente anomale e procedere alla relativa verifica di congruità.

In particolare, si chiede se, in presenza di ribassi particolarmente elevati, la valutazione terrà conto anche dell'effettiva sostenibilità economica delle coperture assicurative offerte, considerando i massimali, le estensioni di garanzia e il rischio di sinistri di elevato importo, anche in presenza di una sinistrosità storica particolarmente contenuta.

Si chiede inoltre se l'eventuale significativo scostamento del ribasso rispetto alle altre offerte sarà considerato tra gli elementi utili per l'attivazione della verifica di anomalia.

31) Con riferimento al confronto delle offerte tecniche, si chiede conferma che per i massimali annui migliorativi debba essere indicato il limite complessivo offerto, e non il solo incremento, e che per la RCT/RCP gli incrementi siano consentiti in multipli di € 500.000 e per la Tutela Legale in multipli di € 250.000.

RISPOSTA QUESITO N. 5

1) si conferma che la garanzia definitiva deve essere determinata sull'importo di aggiudicazione del triennio. In caso di esercizio dell'opzione per il quarto anno si conferma che sarà necessario procedere con l'adeguamento dell'importo nonché la proroga della garanzia;

2) si conferma e si rinvia al Disciplinare di gara;

3) Si conferma che il requisito autorizzativo riferito a entrambi i rami **non** possa essere soddisfatto in coassicurazione o RTI mediante la semplice sommatoria delle autorizzazioni di due imprese, una abilitata esclusivamente al ramo RC e l'altra esclusivamente al ramo TL;

4) Si rinvia all'art. 7 c. 7 del Disciplinare di gara che dispone "Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al punto 6.1 lett. b) solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore." Si rimanda alla integrale lettura dell'art. 1.8 del Capitolato "clausola di rischio comune"

5) Documentazione: in sede di partecipazione contratto di avvalimento e conseguente indicazione di subappalto necessario; per il resto si rimanda alla risposta di cui al precedente 4)

6) Il requisito capacità tecnica e professionale deve essere comprovato per entrambi i rami come espressamente richiesto ex art. 6.3 del Disciplinare, cumulativamente per entrambi i rami per almeno € 1.000.000 medi annui nei migliori tre esercizi degli ultimi dieci;

7) Si chiarisce che il requisito di capacità tecnico e professionale deve essere posseduto sia da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire sia dal GEIE medesimo e sia da ciascun componente dell'aggregazione di rete e sia dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica;

8) Si conferma la raccolta media annua di almeno € 50.000.000 debba essere calcolata sommando i premi dei rami RC Generale e Tutela Legale dei migliori tre esercizi del quinquennio, senza un minimo separato per ciascuno dei due rami; e si rinvia al Disciplinare; devono essere considerati i premi lordi; per i documenti per i soggetti esteri si rimanda al Disciplinare

9) Si conferma e si rinvia al Disciplinare;

10) Si conferma che il ricorso al subappalto (anche a seguito di avvalimento ai fini della comprova del requisito di cui al punto 6.1 lett. b)) deve essere espressamente indicato nella domanda di partecipazione. Per il caso specifico si rimanda alla risposta di cui ai precedenti 4) e 5) rimanendo fermo che non è possibile procedere con un avvalimento/subappalto integrale;

11) Si chiarisce che la quotazione della polizza ad adesione facoltativa può essere quotata ed emessa anche da una sola delle imprese facenti parte della compagine che partecipa alla gara;

12) Si rinvia a quanto disposto nel Disciplinare di gara, rimandando per i differenti profili di legittimità e operativi tra "stabilimento" e "LPS" alle norme di settore vigenti;

13) Si conferma e si rinvia al Capitolato tecnico;

14) Si conferma e si rinvia al Capitolato tecnico;

15) Si conferma e si specifica che il danno necessario (o la distruzione/lesione giustificata dalla necessità) è quel danno arrecato che risulta indispensabile, inevitabile e proporzionato per le operazioni di bonifica di residuati bellici effettuato da reparti specializzati e le modalità di utilizzo siano autorizzate ed effettuate a norma di legge

16) Si conferma che il sottolimite del 50% dei massimali previsto nella scheda di offerta tecnica b) Rif. Art. 2 del Capitolato art. 2.4 l. r) e v) si applica "per sinistro, per corresponsabilità e aggregato annuale, come risultanti da offerta tecnica**";**

17) Si conferma;

18) il Capitolato espressamente esclude i danni di qualsiasi natura di Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica. La miglioria prevista in disciplinare e in offerta tecnica specificamente prevede limitazione della suddetta esclusione.

19) Si rinvia a quanto disposto dall'art. 2.6 del Capitolato tecnico di cui si conferma integralmente il contenuto;

20) Si rimanda integralmente alle esclusioni previste da Capitolato Tecnico e si conferma siano esclusi dalla copertura RCT in gara:

- i danni derivanti da RCA (veicoli a motore, natanti e mezzi subacquei a motore), ivi inclusi quelli che cagionino infortuni ai conducenti ed ai terzi trasportati dei medesimi mezzi. L'esclusione si applica in senso stretto ai mezzi "in movimento" e non dunque al personale/attrezzature/oggetti che stazionano a bordo quando il mezzo è fermo;

- i danni derivanti da "Sinistri aeronautici", vale a dire quelli che vengono causati durante il volo da aeromobili (e da pezzi/componenti/oggetti in stiva e da tutto quanto viene impiegato in relazione al funzionamento o utilizzo a terra ed in volo dell'aeromobile medesimo) di proprietà delle o in uso e/o dotazione alle Forze Armate ad altri aeromobili, a persone e/o cose

In ogni caso la presente procedura di gara è finalizzata alla copertura dei danni derivanti da responsabilità civile del personale delle Forze Armate e delle Capitanerie di porto, mentre nelle coperture RCA e per danni da sinistri aeronautici l'assicurato coincide con l'Amministrazione.

21) Si conferma;

22) Si chiarisce che la garanzia possa operare a primo rischio per le spese di difesa connesse a richieste risarcitorie non coperte dalla RCT/RCP in ragione di una sua esclusione, anche quando l'evento riguardi l'impiego di armi o di esplosivi

23) Nel rimandare al contenuto del Capitolato Tecnico si conferma quanto previsto dall'art. 1 dello stesso " Questa assicurazione è prestata nella forma "CLAIMS MADE" ossia a coprire i Sinistri che producano gli effetti previsti in polizza e che abbiano luogo per la prima volta durante il Periodo di Efficacia dell'Assicurazione e siano notificati alla Società durante il periodo di validità temporale, come descritti nel presente capitolato, specificatamente per la copertura "Responsabilità civile verso Terzi (RCT)/Responsabilità Civile Patrimoniale (RCP)" di cui al successivo art. 2 e per la copertura "Tutela Legale" di cui al successivo art. 3." Pertanto tale articolo va letto in combinato disposto con quanto disciplinato ai successivi artt. 2 e 3.

24) Le circostanze già denunciate sotto il contratto uscente verranno gestite e trattate dal Contraente uscente; le richieste formalizzate dopo l'avvio della nuova polizza per fatti anteriori e dei sinistri in serie verranno gestite e trattate dal nuovo Contraente. Per evitare duplicazioni o lacune fra copertura uscente e nuova copertura si rimanderà al successivo avvio dell'esecuzione contrattuale mediante coinvolgimento dei Direttori dell'esecuzione per ciascuna Forza Armata e i contraenti uscente ed entrante.

25) Si conferma sia dato meramente presuntivo; la facoltà di modifica delle prestazioni fino a un quinto di cui all'art. 3 del Disciplinare prescinde dalla consistenza numerica.

26) Si conferma che il minimo vincolante sia € 6.000.000 e che il punteggio massimo attribuibile per tale criterio sia pari a 4 punti.

27) Si conferma che la formula applicabile sia PTM = 4 × (ΔLi/ΔLMax), con punteggio massimo attribuibile per tale criterio pari a 4 punti

28) Non sarà attribuito alcun punteggio;

29) Si conferma che ribasso è compreso tra un minimo dello 0,01% e un massimo del 100%. Si conferma altresì che il ribasso è espresso esclusivamente con due decimali percentuali e che il premio di aggiudicazione deriverà dal ribasso applicato al valore dell'appalto.

30) Si rinvia al Disciplinare di gara nonché alla norma codicistica;

31) Si conferma che per i massimali annui migliorativi debba essere indicato il limite complessivo offerto e che per la RCT/RCP gli incrementi siano consentiti in multipli di € 500.000 e per la Tutela Legale in multipli di € 250.000

Firmato Digitalmente da/Signed by:
MARCO GENGHI

In Data/On Date:
lunedì 26 ottobre 2026 10:52:00